AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 40/25/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2237/DDA/NV -DDA/14442 https://rifanalitica.it)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-*bis*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*", di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che "*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" (di seguito, "*Regolamento*"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

con istanza n. DDA/14442 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000223 del 18 febbraio 2025, è stata segnalata dalla sig.ra <omissis>, in qualità di legale rappresentante dell'Università degli Studi di Milano, la presenza sul sito *internet* http://rifanalitica.it, alle pagine https://rifanalitica.it/index.php/journal/about e https://rifanalitica.it/index.php/journal/about/editorialTeam, di opere di carattere editoriale e fotografico diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *"Questa Università ideava, gestiva e pubblicava, tra il 2010 ed il 2018, sul proprio sito dedicato alle riviste di Ateneo, la "Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior", identificata tramite ISSN 2037-4445, URL https://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica. Gli articoli ivi pubblicati erano redatti dagli studenti di questo Ateneo con la partecipazione di Professori/ esperti/ personale universitario e l'accesso per gli utenti agli articoli stessi era libero. Recentemente si è appreso che esiste una "copia" non autorizzata della nostra Rivista sul sito con URL https://rifanalitica.it/index.php/journal, che riproduce pedissequamente nome, logo, descrizione (About the journal), comitato scientifico della Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior di proprietà dell'Università degli Studi di Milano. La rivista dell'Università ha cessato la sua pubblicazione nel 2018, mentre la rivista contestata pubblica articoli che riportano date dal 2019 in avanti"*;

1. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alle pagine *internet* sopraindicate, sono effettivamente presenti le riproduzioni delle opere di carattere editoriale e fotografico sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione

degli artt. artt. artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38, e degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88 della citata legge n. 633/41;

2. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo email editor@rifanalitica.it, risulta verosimilmente registrato dalla società 1API GmbH, con sede in Im Oberen Werk 1, 66386 St., Ingbert, Germania, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@1api.net e legal@1api.net, per conto della società ITtrust Domain Services LTD con sede in 2 Grand Canal Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanda;
- i servizi di hosting risultano afferenti alla società GoDaddy.com LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, Arizona, 85260, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@godaddy.com ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Tempe, Arizona, Stati Uniti d'America.

3. con comunicazione del 24 febbraio 2025 (prot. n. DDA/0000255), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2237/DDA/NV relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38, e degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88 della citata legge n. 633/41;

4. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito https://rifanalitica.it, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

5. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 24 febbraio 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

6. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagine *internet* [https://rifanalitica.it/index.php/journal/about e https://rifanalitica.it/index.php/journal/about/editorialTeam] sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

7. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* https://rifanalitica.it, segnalato dal soggetto istante presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere editoriale e fotografico richiamate;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto solo un numero limitato di opere rispetto alle centinaia ospitate sul sito, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* https://rifanalitica.it;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Roma, 8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella